

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

- Adottato con deliberazione di C.C. n. 29 del 15/06/1994;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 53 del 26/09/1994;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 26/09/1995;
- Integrato con deliberazione di C.C. n. 122 del 23/12/1999;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15/01/2001;
- Integrato con deliberazione di C.C. n. 13 del 06/02/2002;
- Integrato con deliberazione di C.C. n. 142 del 23/12/2002;
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 26/03/2007;

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Istituzione del servizio
- Art. 2 Oggetto del regolamento
- Art. 3 Gestione del servizio
- Art. 4 Funzionario responsabile
- Art. 5 I Soggetto passivo
- Art. 6 Definizione e finalità del servizio

CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

- Art. 7 Superficie degli impianti
- Art. 8 Ripartizione della superficie e degli impianti
- Art. 9 Spazi privati per le affissioni dirette
- Art. 10 Autorizzazione per le affissioni dirette
- Art. 11 Rimborso di spese

CAPO III - MODALITA PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

- Art. 12 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 13 Consegna del materiale da affiggere
- Art. 14 Annullamento della commissione

CAPO IV . TARIFFE

- Art. 15 – Tariffe
- Art. 16 – Riduzione del diritto
- Art. 17 – Esenzione del diritto

CAPO V – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

- Art. 18 Pagamento del diritto – Recupero di somme
- Art. 19 Gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 20 Contenzioso

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

Art. 21 Sanzioni tributarie e interessi e Sanzioni amministrative

Art. 22 Rinvio ad altre esposizioni

Art. 23 Pubblicità del Regolamento

Art. 24 Variazioni del Regolamento

Art. 25 Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E' istituito in tutto il territorio comunale verso il corrispettivo di diritti in relazione al disposto dell'art. 18 comma 2 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507 il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al capo I° del D. Lgs 15/11/1993 n. 507 così come previsto dall'art. 3 comma 1 del detto D. Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato Regolamento.

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ed è effettuato come previsto dall'art. 25 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507 in forma diretta.

ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'assessore preposto dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "Funzionario Responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO

(Art. 19, Comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 6 DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(Art. 18 comma 1 del D. Lgs 15/10/1993 n. 507).

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

ART. 7 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 12 misura minima per ogni mille abitanti.
2. La superficie attuale degli impianti installati risulta essere di complessivi mq. 856 pari a n. 1.248 manifesti 70 x 100.

ART. 8 RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(art. 3 comma 3 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, il 20%
 - b) alle affissioni di natura commerciale l' 80%.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 9 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 10 AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE.

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n 2 copie:
 - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà sere realizzato;
 - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
 - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
 - d) disegno dell'impianto.
2. L'autorizzazione, accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.
3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 30 giorni.

ART. 11 RIMBORSO DI SPESE

1. La richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere effettuata in carta da bollo e presentata presso l'Ufficio tecnico comunale.
2. Tale autorizzazione verrà rilasciata sempre in competente bollo ed in applicazione dei diritti di segreteria fatte salve eventuali agevolazioni previste dalla Legge.

CAPO III

MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART. 12 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle

pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10 Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 13 CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 14 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al Concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12.
3. L'annullamento della richiesta di affissione, prevista dal comma 6 del precedente articolo 12, dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del Responsabile del Servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate ad eccezione di un esemplare che resta acquisto agli atti sarà conservato per 6 giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata a disposizione dell'interessato.
6. Decorsi di 60 giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

CAPO IV - TARIFFE

ART. 15 TARIFFE

(Art. 19 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con le maggiorazioni le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Ai fini della determinazione delle tariffe il Comune di Molinella é da considerarsi appartenente alla classe IV, in base alla popolazione residente al 31.12.92.

ART. 16 RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose;
da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 17 ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento: europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

h) i manifesti relativi ad attività svolta in forma istituzionale dal Comune in via esclusiva anche in forma associata con altri Enti Locali Territoriali.

i) i manifesti relativi ad attività volta al sostegno diretto ed esclusivo di azioni di valorizzazione e promozione del territorio purché svolte in modo esclusivo dall'Ente o da Associazioni partecipate dallo stesso Comune.

2. Di esentare da qualsiasi forma di pubblicità effettuata all'interno dei locali e strutture di proprietà comunale e visibile solo all'interno degli stessi;

3. A decorrere dal primo gennaio 2001 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus, di cui all'art. 10 del D. Lgs 4/12/1997 n. 460, sono esonerate dal pagamento dei tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, istituita presso il Ministero delle Finanze, e da decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.

CAPO V - MODALITA DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 18 PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

(art. 19, Comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento a mezzo c. c.p. intestato Comune di Molinella-Servizio di Tesoreria.

ART. 19 GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il Direttore di ragioneria ed il Funzionario Responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 20 CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

ART. 21 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507.

ART. 22 RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda nelle norme contenute nel D. Lgs 15/11/1993 n. 507 nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 23. PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 24 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretori o del Comune, a norma di legge.

ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

In sede di prima applicazione il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° Gennaio 1994.